

COMUNE DI ARDARA

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 art. 11 – Anno 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

CHE a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, e sulla base e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, nella Deliberazione di Giunta Regionale n.36/36 del 09.07.2025 e in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 132 del 08.09.2026;

Art.1 Norma generale

Con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi della L. 431/98, art. 11, destinato all'erogazione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati sostenuti dalle famiglie nell'anno 2026, che si trovano in condizioni di disagio economico; Le domande di contributo dovranno pervenire al Comune di Ardara entro e non oltre **il giorno 20 Ottobre 2026.**

Art.2 – Destinatari

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel Comune di Ardara, titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Ardara e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare classificate nelle categorie catastali A1(abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Articolo 3 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art.4 – Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art.5 – Requisiti per l'accesso ai contributi.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- A) **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad € **15.908,10**, per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;

- B) **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente per la fascia B non può essere superiore a € **2.320,00**.

Art.6 – Presentazione delle domande e documenti da allegare.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Ardara, in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Le stesse devono essere presentate all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno **20 Ottobre 2026** e devono essere corredate dall'ISEE e dalla documentazione richiesta.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico. Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali.

Alla domanda dovranno essere allegati con Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 i seguenti documenti:

- Copia del Contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2026 sino alla data di presentazione della domanda ed impegnandosi a presentare quelle successive sino a Dicembre 2026 prima dell'erogazione dell'eventuale contributo;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.
- **Per gli immigrati extracomunitari** copia di un regolare titolo di soggiorno;
- Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per l'anno 2026;
- Dichiarazione in merito al percepimento di altri contributi a sostegno delle locazioni.

Art.7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria; la graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Art.8 – Determinazione della misura del contributo.

Il Comune fissa l'entità del contributo, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria di cui al precedente art. 7 e nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ardara dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2026 provvedendo prima dell'erogazione del contributo alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza dell'avvenuto aumento.

Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 9 – Modalità di erogazione del fondo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ardara dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del fitto che va da gennaio 2026 al 31.12.2026.

Il contributo non sarà erogato qualora lo stesso risulti all'atto della liquidazione inferiore a € 150,00.

Art.10 - Informativa Privacy

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata per l'assegnazione dei contributi integrativi per il sostegno alla locazione anno 2026, (Legge 9 dicembre 1998, N.431 Art.11.), avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679, per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente alla relativa istanza e documentazione ad essa allegata per l'ammissione ai benefici in discorso per formarne parte integrante.

Art.11 - Controlli e Sanzioni.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali, patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora risulti che i dati dichiarati non corrispondono con quelli accertati dall'Ufficio, la domanda verrà esclusa.

Art.12 – Norme finali.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano altresì contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge n.431/98 e n.109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

Ardara li 08.09.2026

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Salvatorina Zappareddu)